



COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DEL 10 maggio 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 9 maggio 2025 - Diciannovesima giornata ritorno

Cittadella-Bari 3-1
Cosenza-Cesena 0-1
Juve Stabia-Reggiana 1-2
Mantova-Carrarese 2-1
Modena-Brescia 2-2
Palermo-Frosinone 2-0
Pisa-Sudtirolo 3-3
Sampdoria-Salernitana 1-0
Sassuolo-Catanzaro 0-2
Spezia-Cremonese 2-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 10 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 77**

SERIE BKT

Gare del 9 maggio 2025 - Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

203/535



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



Gara Soc. COSENZA – Soc. CESENA

Il Giudice sportivo,

letto il referto arbitrale ed il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori informazioni dal Responsabile d'Ordine Pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine al lancio di fumogeni avvenuto durante la gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bari, Brescia, Cittadella, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo e poco prima dell'inizio del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore; per avere inoltre, al 5° ed all'11° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva, in entrambe le occasioni, l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; per avere infine, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato verso i componenti della panchina avversaria sputi e getti d'acqua, per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato due accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco che danneggiavano la rete di una porta, costringendo pertanto l'Arbitro a ritardare l'inizio della frazione di giuoco di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **CARRARESE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCHETTI Matteo (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENEDETTI Leonardo (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BLIN Alexis (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEISTER Henrik Wendel (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NASTI Marco (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CASO Giuseppe (Modena)

PRIMA SANZIONE

RAVAGLIA Nicola (Carrarese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

ADORNI Davide (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CICCONI Manuel (Carrarese)

GONDO Diomande Yann C (Reggiana)

OTTAVA SANZIONE

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo)

ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese)

LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo)

RUS Adrian (Pisa)

SETTIMA SANZIONE

FRANCESCONI Matteo (Cesena)

SALVI Alessandro (Cittadella)

VIGNALI Luca (Spezia)

SESTA SANZIONE

CELLA Stefano (Mantova)

FAVILLI Andrea (Bari)

PONTISSO Simone (Catanzaro)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAPEZZI Leonardo (Carrarese)

MARTINI Jacopo (Sudtirolo)

PYYHTIA Niklas Anton Ju (Sudtirolo)

TERZA SANZIONE

BEYUKU-BOWUTANKOYI Gady-pierre (Modena)

CERRI Alberto (Salernitana)

MEULENSTEEN Melle Reinhard (Sampdoria)

PICKEL Charles Mongind (Cremonese)

SGARBI Filippo Lorenzo (Cosenza)

SECONDA SANZIONE

PEREIRO LOPEZ Gaston Rodrigo (Bari)

SARIC Dario (Cesena)

PRIMA SANZIONE

MORUTAN Olimpiu Vasile (Pisa)

VALOTI Mattia (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

PALUMBO Antonio (Modena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BARBIERI Tommaso (Cremonese)

SETTIMA SANZIONE

MATEJU Ales (Spezia)

PALMIERI Riccardo (Cittadella)

SESTA SANZIONE

BARDI Francesco (Reggiana)

TERZA SANZIONE

CRAGNO Alessio (Sampdoria)

MAIELLO Raffaele (Bari)

NIANG Mbaye (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

BRAGANTINI Davide (Mantova)

DI PARDO Alessandro (Modena)

PRIMA SANZIONE

DEBENEDETTI Alessandro (Mantova)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

STROPPIA Giovanni (Cremonese): ammonizione (Prima sanzione); per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LOVISA Matteo (Juve Stabia): per avere, al 14° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

NON ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 30 GIUGNO 2025

DI MAIO Giuseppe (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria tentando più volte il contatto fisico con quest'ultimo, reiterando, in più occasioni, tale comportamento fino a quando il suddetto allenatore si accingeva a salire sul pullman della propria squadra; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

e) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NASTRO Ciro (Juve Stabia): per avere, al 13° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SUAGHER Emanuele (Mantova): per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 MAGGIO 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin